



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero **57** del **24/02/2020**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA SVOLGERE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE INSTAURATO DA 2I RETE GAS, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2695/2019, INSTAURATO CON IL RICORSO NOTIFICATO DA 2I RETE GAS SPA - CIG ZC62C12577.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno 2020 – Bonacina Marco -

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2019 (oggetto delibera: Bilancio di previsione finanziario per



gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020 avente per oggetto: ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N. 267/2000.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 10/02/2020 avente come oggetto: Prelavemtno da fondo di riserva;

Premesso che:

il Comune, con deliberazione C.C. n. 58 del 29.09.1995, poi recepita con contratto rep. n. 39 del 21.11.1995, disponeva il rinnovo alla Ticino Gas Ferno Sr.l. del servizio di distribuzione del gas, per una durata di anni 28 (ventotto), con decorrenza 01.01.1996 e scadenza 31.12.2023;

- la scadenza naturale, prevista originariamente nell'anno 2023, alla luce dell'evoluzione normativa in materia è stata rideterminata nel 31/12/2012 con apposito atto aggiuntivo e modificativo, nelle more delle gare da indirsi nell'ambito degli ATEM;
- la nuova gara per l' affidamento del servizio di distribuzione gas naturale non può essere espletata singolarmente da ciascun ente locale per espressa disposizione di legge;

il servizio di distribuzione gas metano viene svolto dalla società 2i Rete Gas spa con sede in Via Alberico Albricci n. 10, Milano in regime di prorogatio in attesa dell' espletamento della gara di ambito (ATEM);

DATO ATTO CHE:

- dall' anno 2013 la società 2i Rete Gas sap non versa il contributo annuale pari al 36% del VRD al Comune di Ferno per lo svolgimento del servizio di distribuzione gas naturale, sostenendo che la scadenza del contratto al 31 dicembre 2012 ha determinato la cessazione di qualsiasi obbligo di carattere economico del concessionario nei confronti del concedente;
- il Comune di Ferno ritiene questa linea di condotta arbitraria e priva di fondamento giuridico , in quanto la società 2i Rete Gas spa svolge il servizio di distribuzione gas metano in regime di prorogatio e, pertanto, il contratto deve essere applicato nella sua interezza, non potendosi considerare caducati i soli obblighi di carattere economico del concessionario nei confronti del concedente;
- il citato contrasto interpretativo è stato preceduto da contatti epistolari che non hanno condotto ad una composizione delle antitetiche posizioni;
- con Decreto Ingiuntivo n. 570/2015 emesso dal tribunale di Busto Arsizio in data 19/02/2015, alla soc. 2i Rete gas spa veniva ingiunto di pagare alla parte ricorrente la somma di € 148.492,32 oltre agli interessi e alle spese della procedura di ingiunzione;
- con sentenza del 18 gennaio 2017 n. 63, R.G. n. 2707/2015, il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, terza sezione civile, disponeva, in accoglimento dell'opposizione in esame presentato



dalla soc. 2iRete gas spa, la revoca del decreto ingiuntivo n. 570-2015 /R.G. 587/2015;

- con sentenza di appello la Corte d'Appello di Milano - Sezione Prima Civile, n. 2695/2019 pronunciata il 12.03.2019 e pubblicata il 18.06.2019, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Ferno ed in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19.1.17, **confermava** il decreto ingiuntivo n. 570/15 emesso in data 4.3.15;

Considerato che la società di 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA. 06724610966, in persona del suo procuratore speciale dott. Luca Angelo Allievi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Giuseppe de Vergottini e Cesare Caturani, ha presentato il ricorso per Cassazione notificato all'avv. Luca De Nora in data 20/01/2020, contro il Comune di Ferno, per la cassazione della citata sentenza della Corte d'Appello di Milano, e trasmesso dal legale di fiducia dell'Ente a mezzo PEC in data 20/01/2020, prot. n. 1081 del 21/01/2020;

- sussistono tutti i presupposti affinché il Comune di Ferno resista in giudizio per dedurre le giuste difese in favore del Comune e dimostrare la legittimità della condotta dell'Ente, al fine di veder confermato il diritto del Comune di Ferno a pretendere il pagamento dei canoni di concessione non pagato in forza del contratto di concessione scaduto il 31/12/2012, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della Legge 11/12/2016 n. 232 (entrata in vigore il 1 gennaio 2017);
- occorre conferire il mandato difensivo ad un professionista esperto in materia;
- il termine perentorio per la costituzione in giudizio fissato del 29/02/2020

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2020 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA SVOLGERE NEL GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE INSTAURATO DA 2I RETE GAS, AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2695/2019, INSTAURATO CON IL RICORSO NOTIFICATO DA 2I RETE GAS SPA", con cui si stabiliva di procedere con la costituzione in giudizio, in funzione del termine perentorio fissato per la costituzione in giudizio del 29/02/2020 presso la suprema Corte di Cassazione, avvalendosi di professionista esperto nel contenzioso di che trattasi;

Richiamato il Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/06/2018;

Richiamato l'articolo 5 del Regolamento Comunale ove al 3^o cpv è prevista la deroga al principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di patrocinio legale nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale;



Considerato che l'avv. Luca De Nora, con studio in Milano, in via Visconti di Modrone 8/1, difensore di fiducia dell'Ente, possiede una comprovata esperienza in materia nonché le competenze necessarie per garantire al Comune di Ferno un'adeguata difesa in considerazione della complessità della questione giudiziaria da trattare;

Atteso che il conferimento dell'incarico all'avv. Luca De Nora si rende opportuno anche in considerazione del rispetto della continuità della linea difensiva dell'Ente, avendo tale Professionista già difeso l'Ente nei giudizi dei gradi precedenti, giuste precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 187 del 01/12/2014 e n. 35 27/03/2017;

Ritenuto che l'Avv. Luca De Nora, alla luce del disposto del regolamento comunale, risulta essere già a conoscenza della materia del contendere di cui all'atto di citazione notificato al Comune di Ferno in quanto ha assistito l'ente nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto da 2i Rete gas spa e nel ricorso avanti la Corte d'Appello di Milano, che l'attuale citazione ben può essere considerata complementare/consequenziale al precedente giudizio;

Ritenuto che il professionista si debbe attenere ai contenuti del Regolamento sopra citato;

Acquisito il codice CIG ZC62C12577, attribuito dall'ANAC;

Visto il report della procedura n. 121721731, mediante la Piattaforma Regionale SINTEL;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dall'Avvocato Luca De Nora, mediante la piattaforma telematica SINTEL, per il ricorso instaurato da 2i Rete gas spa avanti alla Corte di Cassazione, che quantifica la spesa secondo le seguenti fasi:

- fase di studio euro 5.500,00, oltre spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%);
- fase introduttiva (notifica del controricorso) euro 3.500,00, oltre spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%);
- fase decisionale euro 3.000,00 spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%).

per una spesa complessiva di euro € 12.000,00 oltre spese generali 15% per € 1.800,00, CPA 4% per € 552,00 e IVA 22% per € **3.157,44**, per un totale di € **17.509,44**;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia" e che pertanto il professionista si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;

Considerato che saranno rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti normative in materia;



Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di € **17.509,44** al codice di bilancio di Previsione Esercizio 2020: 01.06.1.03 0020053 (Miss. 01, Progr. 06, Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 20/53) sul quale è stata stanziata sufficiente disponibilità;

Visti:

- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016, in particolare l'art. 17 che esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione del Codice;

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 29/05/2019, da cui si evince che il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica;

DETERMINA

Richiamate le premesse che si intendono qui integralmente riportate;

1. Di procedere con la costituzione in giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione per resistere nel giudizio instaurato con il ricorso per Cassazione notificato all'avv. Luca De Nora in data 20/01/2020 dalla società di 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA. 06724610966, in persona del suo procuratore speciale dott. Luca Angelo Allievi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Giuseppe de Vergottini e Cesare Caturani, contro il Comune di Ferno, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano - Sezione Prima Civile, n. 2695/2019 pronunciata il 12.03.2019 e pubblicata il 18.06.2019, e trasmesso dal legale di fiducia dell'Ente a mezzo PEC in data 20/01/2020, prot. n. 1081 del 21/01/2020
2. di individuare nell'avvocato Luca De Nora con studio in Milano in via Visconti di Modrone 8/1, il professionista qualificato per l'attività difensiva di cui al punto precedente, attività articolata secondo le seguenti fasi:
 - fase di studio euro 5.500,00, oltre spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%);
 - fase introduttiva (notifica del controricorso) euro 3.500,00, oltre spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%);
 - fase decisionale euro 3.000,00 spese generali (15%), Iva di legge e Cpa (4%).per le quali viene quantificata una spesa complessiva di euro € 12.000,00 oltre spese generali 15% per € 1.800,00, CPA 4% per € 552,00 e IVA 22% per € **3.157,44**, per un totale di € **17.509,44**, come da report della procedura n. 121721731, mediante la Piattaforma Regionale SINTEL;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 17.509,44 (inclusi IVA e CPA);
4. di imputare la spesa spesa complessiva di euro € 12.000,00 oltre spese generali 15% per €



1.800,00, CPA 4% per € 552,00 e IVA 22% per € **3.157,44**, per un totale di € **17.509,44**, trova idonea copertura al codice di bilancio di Previsione Esercizio 2020: 01.06.1.03 0020053 (Miss. 01, Progr. 06, Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 20/53) sul quale è stata stanziata sufficiente disponibilità;

5. Di precisare che l'esigibilità di detta spesa non è determinabile, pertanto, ai sensi del principio contabile 5.2 lettera g) dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, detta spesa deve essere imputata all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

